



2025/737

26.6.2025

DECISIONE DELEGATA (UE) 2025/737 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2025

relativa all'inclusione unilaterale, da parte della Finlandia, di settori nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell'articolo 30 *undecies* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30 *undecies*,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 *undecies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri, a partire dal 2027, di estendere unilateralmente a settori non elencati nell'allegato III della direttiva l'applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione («EU ETS») per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.
- (2) Nell'avvalersi di tale possibilità, gli Stati membri devono tenere conto in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto.
- (3) Il 19 dicembre 2024 la Finlandia ha notificato la richiesta di estendere l'ambito di applicazione dell'EU ETS per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a una serie di settori non ancora contemplati dall'allegato III né dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.
- (4) Le autorità finlandesi hanno spiegato che l'inclusione di settori supplementari ridurrebbe l'onere amministrativo e agevolerebbe le procedure di comunicazione e monitoraggio per i soggetti regolamentati e l'autorità nazionale competente. Inoltre porterebbe a una fissazione più uniforme del prezzo del biossido di carbonio tra i settori.
- (5) La Commissione è del parere che estendere l'ambito di applicazione dell'EU ETS oltre le attività elencate all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, come richiesto dalla Finlandia, apporterebbe effettivamente benefici ambientali e produrrebbe una semplificazione amministrativa per i fornitori di combustibili che operano in qualità di soggetti regolamentati nel paese.
- (6) Sulla base del riesame dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, effettuato nel 2020, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il quantitativo medio di emissioni totali corrispondente ai settori oggetto della richiesta di estensione unilaterale della Finlandia è pari a 1 179 206 tCO₂. Tale quantitativo servirà da base per il calcolo del quantitativo futuro di quote supplementari da rilasciare a partire dal 2027.
- (7) La Commissione ha valutato le metodologie di comunicazione e monitoraggio previste dalla Finlandia e ha concluso che sono affidabili e conformi ai requisiti di cui all'articolo 30 *undecies* della direttiva 2003/87/CE.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj>).

- (8) Il sistema delle accise in vigore in Finlandia, in particolare le infrastrutture di distribuzione, non consente di fatto ai soggetti regolamentati di differenziare l'uso finale dei combustibili tra, da un lato, i settori già contemplati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE e, dall'altro, quelli interessati dall'estensione dell'ambito di applicazione. Per agevolare un processo di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni efficace sotto il profilo dei costi e ridurre gli oneri amministrativi legati all'ambito di applicazione nelle comunicazioni annuali delle emissioni e nei piani di monitoraggio, i soggetti regolamentati non dovrebbero essere tenuti a comunicare separatamente le emissioni nei settori interessati dall'estensione e quelle nei settori già contemplati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE.
- (9) Per rispettare il regolare ciclo annuale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni del nuovo EU ETS per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, è opportuno che i soggetti regolamentati comunichino le emissioni verificate che rientrano nell'ambito di applicazione esteso a partire dal 1° gennaio 2025, conformemente all'articolo 30 *septies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione dell'approvazione di un'estensione unilaterale

L'estensione, in Finlandia, dell'attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE ai settori elencati nell'allegato della presente decisione è approvata alle condizioni indicate all'articolo 3.

Articolo 2

Autorizzazione al rilascio di quote supplementari

Le quote supplementari sono rilasciate nel 2027 sulla base del quantitativo medio di emissioni totali, pari a 1 179 206 t CO₂, comunicato dalla Finlandia per i settori elencati nell'allegato della presente decisione per gli anni 2016, 2017 e 2018, conformemente all'articolo 30 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 3

Obblighi di monitoraggio e comunicazione

La Finlandia provvede affinché, a norma dell'articolo 30 *septies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, ciascun soggetto regolamentato monitori e comunichi all'autorità competente, per ogni anno civile, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo nei settori elencati nell'allegato della presente decisione che sono state generate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco degli ulteriori settori soggetti all'EU ETS in Finlandia in applicazione dell'articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE

Codice IPCC	Settore	Contenuto
1 A 3 d (sottocategoria)	Trasporto su vie navigabili	Emissioni dei combustibili utilizzati per la propulsione di navi, compresi gli aeroscivolanti e gli aliscafi, ma esclusa la navigazione commerciale
1 A 4 c i	Combustione fissa per agricoltura/silvicoltura/pesca	Emissioni della combustione di combustibili nelle pompe, nell'essiccazione dei cereali, nelle serre orticole e in altre attività agricole, silvicole o di combustione fissa nell'industria ittica, inclusi gli allevamenti ittici
1 A 4 c ii	Combustione mobile in veicoli fuoristrada e altri macchinari	Emissioni della combustione di combustibili in veicoli di trazione sui terreni agricoli e nelle foreste